

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 21 APRILE 2011 ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 26 APRILE 2011**

*(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Inviata a CONSOB in data 21 marzo 2011)*

Ordine del giorno: proposta di modifica degli articoli 10, 12, 15, 16, 21, 26, 28 e 31 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in questa assemblea in sede straordinaria siete chiamati ad esaminare alcune proposte di revisione dello Statuto. L'occasione dell'intervento è data, altresì, dalla necessità di adeguare il testo dello statuto alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate.

**1. Motivazioni delle variazioni statutarie proposte**

Le modifiche sono sostanzialmente rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

In particolare: il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2007/36/CE (c.d. direttiva Shareholders' Rights) comportando significative novità nella disciplina delle società quotate; il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha riformato invece la disciplina della revisione contabile, dettando una disciplina organica per la c.d. attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010).

Vengono qui di seguito illustrate in forma sintetica le modifiche proposte.

**Articolo 10 (Assemblea - Convocazione)**

Con riferimento all'assemblea, viene proposto di valutare l'opportunità di includere "La Stampa", "Il Messaggero", "Finanza e Mercati" e "Italia Oggi" fra i quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione della stessa.

Al fine di rendere più flessibili le tempistiche di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, viene proposto di posticipare il termine per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (anche quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società).

Sempre per aumentare la flessibilità decisionale del consiglio di amministrazione, viene inoltre concessa la possibilità di convocare l'assemblea in convocazione unica, anche al fine di ridurre i costi.

---

**Articolo 12 (Assemblea - *Deleghe*)**

Al fine di facilitare per ogni azionista la possibilità di partecipare alle votazioni sulle proposte all'ordine del giorno di suo interesse e di semplificare il sistema di deleghe, viene proposto di inserire una clausola che conceda alla società la possibilità di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

**Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione - *Composizione*)**

Al fine di permettere alla società di avere un maggior numero di professionalità qualificate all'interno del consiglio di amministrazione, viene proposto l'aumento del numero massimo dei componenti dello stesso, da dieci a dodici.

**Articolo 16 (Consiglio di Amministrazione – *Nomina e sostituzione degli amministratori*)**

Per una maggiore conformità alle disposizioni previste da CONSOB, si propone di eliminare la soglia minima del 4,5% per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori, lasciando come unica soglia di riferimento quella determinata con regolamento da CONSOB.

**Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione – *Organi delegati, direttori generali e procuratori*)**

Per una maggiore flessibilità e conformità all'evoluzione normativa, si propone di eliminare l'esplicito rimando all'articolo 2381 del codice civile, sostituendolo con un richiamo più generale alle leggi e ai regolamenti vigenti.

**Articolo 26 (Collegio Sindacale e revisione legale dei conti – *Collegio Sindacale*)**

Per una maggiore conformità alle disposizioni previste da CONSOB, si propone di eliminare la soglia minima del 2,5% per la presentazione delle liste per la nomina dei sindaci, lasciando come unica soglia di riferimento quella determinata con regolamento da CONSOB.

Inoltre si modifica il secondo ed eventuale termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei sindaci prevista all'articolo 26.6, riducendolo da cinque a tre giorni dopo il primo termine per la presentazione delle liste, come previsto dall'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

**Articolo 28 (Bilanci e distribuzioni – *Bilancio*)**

Si propone di indicare in maniera esplicita la scadenza entro cui la società deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998.

**Articolo 31 (Parti correlate – *Operazioni con parti correlate*)**

In conformità a quanto previsto nella Procedura per operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione l'11 novembre 2010, si propone di introdurre l'articolo 31 "Operazioni con parti correlate", all'interno del nuovo Titolo IX dello statuto sociale "Parti correlate".

## 2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto modificati

Vi esponiamo pertanto le modifiche statutarie evidenziate nel testo posto a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportato.

### Art. 10 (Convocazione)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica o MF/Milano Finanza.</p> <p>10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>10.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di amministrazione, quando lo ritengano opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento)</p>	<p>10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, <b><i>La Stampa, Il Messaggero, MF/Milano Finanza, Finanza e Mercati o Italia Oggi.</i></b></p> <p>10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>10.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, <b><i>ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando il disposto dell'articolo 28.2.</i></b></p> <p>10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di amministrazione, quando lo ritengano opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento)</p>

<p>del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p> <p>10.5 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>la data e l'ora della prima e delle eventuali ulteriori convocazioni;</li> <li>l'ordine del giorno della riunione;</li> <li>se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;</li> <li>le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ol> <p>10.6 L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea è regolata dalle disposizioni pro tempore vigenti.</p> <p>10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>10.8 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente</p>	<p>del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p> <p>10.5 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>la data e l'ora <b>dell'unica, ovvero</b> della prima e delle eventuali ulteriori convocazioni;</li> <li>l'ordine del giorno della riunione;</li> <li>se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;</li> <li>le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ol> <p>10.6 L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea è regolata dalle disposizioni pro tempore vigenti.</p> <p>10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. <b>L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</b></p> <p>10.8 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente</p>
---	--

costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
--	--

### Art. 12 (Deleghe)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>	<p><b>12.1</b> Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p> <p><b>12.2. La Società può designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</b></p>

### Art. 15 (Composizione)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di <i>dieci</i> amministratori.</p> <p>..omissis..</p>	<p>15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di <b>dodici</b> amministratori.</p> <p>..omissis..</p>

### Art. 16 (Nomina e sostituzione degli amministratori)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>..omissis..</p> <p>16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, <i>rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa soglia quale, ricorrendone i presupposti, determinata ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato,</i> e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>..omissis..</p>	<p>..omissis..</p> <p>16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, <b>detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento</b> e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>..omissis..</p>

### Art. 21 (Organi delegati, direttori generali e procuratori)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.</p> <p>..omissis..</p>	<p>21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di <b>legge e dei regolamenti</b>, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.</p> <p>..omissis..</p>

### Art. 26 (Collegio sindacale)

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>..omissis..</p> <p>26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, <i>rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</i></p> <p>..omissis..</p> <p>26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al <i>quinto</i> giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.</p> <p>..omissis..</p>	<p>..omissis..</p> <p>26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, <b>detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.</b></p> <p>..omissis..</p> <p>26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al <b>terzo</b> giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.</p> <p>..omissis..</p>

**Art. 28 (Bilancio)**

<p align="center"><b>Testo vigente</b></p> <p align="center"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p align="center"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p align="center"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>..omissis..</p> <p>28.2 <i>Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.</i></p>	<p>..omissis..</p> <p>28.2 <b><i>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.</i></b></p>

**Art. 31 (Operazioni con parti correlate)**

<p align="center"><b>Testo vigente</b></p> <p align="center"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p align="center"><b>Modifiche proposte all'Assemblea</b></p> <p align="center"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p></p>	<p><b><i>31.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.</i></b></p> <p><b><i>31.2 Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, purchè non di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</i></b></p>



---

**3. Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso**

Le modifiche statutarie sopra descritte non danno luogo al sorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile. L'eliminazione delle due cause di recesso previste dall'art. 2437, comma 2, del codice civile è, infatti, già prevista nello statuto oggi in vigore.

Ing. Marco Pescarmona  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)